



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Ripartizione Amministrativa e Servizi al cittadino

Servizio Innovazione Risorse Umane

DETERMINAZIONE (COPIA) *00513* del 23/12/2020

**Fondo risorse decentrate. Costituzione Fondo
dirigenti Anno 2020.**

Firmatario

Dirigente Rip.ne. Amm.va e Servizi al cittadino
F.to FORTUNATO DOTT.SSA ANNALISA

Nr. Reg. Generale

01815/2020 del 23/12/2020

Nr. Reg. ALBO PRETORIO

00071/2021 del 12/01/2021

Periodo affissione

12/01/2021 27/01/2021

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare:

- L'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- Gli artt. Da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

ASSUNTA la legittimità ad emanare il presente provvedimento in forza del Decreto Sindacale n. 15 del 01/06/2020 e non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa della Dirigenza, per l'anno 2020, per impegnare, conseguentemente, le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

PRESO ATTO:

- che, con il [D.Lgs. n. 75/2017](#), in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della [Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015](#), sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al [D.Lgs. n. 165/2001](#);
- che, sempre con lo stesso Decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2 del [D.Lgs. n. 75/2017](#) prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data, inoltre, l'art. 1, co. 236 della [Legge n. 208/2015](#) è abrogato;

EVIDENZIATO, quindi:

- il disposto dell'art. 23, co. 2, [D.Lgs. n. 75/2017](#): *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a **decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.** Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;*

RIBADITO, quindi, che nella costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 si dovranno seguire le seguenti disposizioni: il fondo non può superare l'importo determinato per l'anno 2016 (con le eccezioni sotto esplicitate);

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del [D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75](#) stabilisce al co. 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di*

bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

VISTO l’art. 26, co. 3 del [CCNL 23 dicembre 1999](#) del comparto dirigenti: *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, co. 1 della [legge 449/1998](#), valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica”;*

EVIDENZIATO che restano invariate:

- le modalità di determinazione della costituzione del fondo Anno 2020, in attesa dell’applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale;
- le componenti *“incluse”* ed *“escluse”* dal calcolo del relativo limite, come da indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle istruzioni relative ai Conti annuali del personale per le annualità dal 2011 al 2014 e del 2016 e seguenti, nonché da giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo, in merito ai previgenti vincoli ex art. 9, co. 2-bis, [D.L. n. 78/2010](#) ed ex art. 1, co. 236, [Legge n. 208/2015](#),

EVIDENZIATO che questo Ente:

- non ha previsto incentivi per le funzioni tecniche a beneficio anche dei Dirigenti aventi diritto;
- ha previsto fondi di cui all’art. 26, co. 3 del [CCNL 23 dicembre 1999](#);
- ha dato atto che il fondo 2019 non superava il fondo anno 2016;

VISTO l’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro- capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

VISTO il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”, come nel caso di specie;*

PRESO ATTO che alla data odierna risultano in servizio n. 5 Dirigenti, di cui uno assunto solo il 16 dicembre 2020 a fronte di n. 4 Dirigenti in servizio al 31 dicembre 2018;

RILEVATO che in data 17/12/2020 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell’AREA FUNZIONI LOCALI – DIRIGENTI il cui art. 56 e ss. prevedono l’incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di una percentuale pari al 1,53 % da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti ;

PRESO ATTO che, una volta costituito il fondo 2020, il limite da controllare è che lo stesso fondo 2020 non superi il fondo 2016, facendo il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre, considerando che il limite al

trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del [decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#) deve essere rispettato separatamente per il fondo dipendenti e per il fondo dirigenti;

PRESO ATTO che l'Ente attraverso l'approvazione degli strumenti programmatici e Finanziari (DUP, Piano della Performance e PEG in considerazione delle disponibilità di bilancio;

RITENUTO OPPORTUNO costituire il fondo risorse decentrate anno 2020, con atto di determina da parte del Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino;

VISTO il prospetto: allegato "A" - fondo 2020";

PRESO ATTO che la contabilizzazione degli impegni relativi al trattamento accessorio premiante ed a tutte le indennità legate al risultato o, in generale, a tutti gli istituti del fondo che risultano esigibili nell'anno seguente a quello di registrazione dell'impegno di spesa, verranno registrate con FPV;

RICORDATE, innanzitutto, le regole contabili, in merito alla costituzione del fondo:

- mancata costituzione del fondo - I principi contabili al punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#) stabiliscono che: *"in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"*.
- costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre - La norma prevede che: *"Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*.
- costituzione ufficiale del fondo e contrattazione integrativa del fondo, entro il 31 dicembre, si attualizzano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);

PRESO ATTO che, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale determina di costituzione del fondo, previa certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate, ma non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

DATO ATTO:

- del disposto dell'art. 27, co. 9 del [CCNL 23 dicembre 1999](#), ai sensi del quale: *"Le risorse destinate al finanziamento della **retribuzione di posizione** devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo"*;
- del disposto dell'art. 28 "Finanziamento della retribuzione di risultato" del [CCNL 23 dicembre 1999](#):*"1. Al fine di sviluppare, all'interno degli enti, l'orientamento ai risultati anche attraverso la valorizzazione della quota della retribuzione accessoria ad essi legata, al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota, definita dai singoli enti, delle risorse complessive di cui all'art. 26 e comunque in misura non inferiore al 15%. Resta in ogni caso confermata la destinazione alla retribuzione di posizione di un importo non inferiore alle risorse già previste, nel 1998, nel fondo di cui all'art. 37, co. 2 del [CCNL del 10 aprile 1996](#) e successive modifiche. **2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.** 3. La percentuale indicata nel co. 1 si realizza, anche progressivamente, utilizzando le risorse già destinate dagli enti alla retribuzione di risultato nonché quelle integrative previste dall'art. 26 per la parte che eventualmente residua dopo il prioritario finanziamento della retribuzione di posizione di cui all'art. 27, co. 3*

e 4”;

PRESO ATTO, pertanto, che vanno ad incrementare il fondo risorse decentrate dell’anno successivo le economie accertate sul fondo;

PRESO ATTO che la costituzione del fondo dirigenti è attualmente regolamentata dalle seguenti normative:

Disposizione	Articolo	Descrizione
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l’anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10 aprile 1996 e del CCNL del 27 febbraio 1997
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 31 co. 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31 dicembre 1999
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. b)	Somme derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della Legge n. 449/1997
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. c)	Risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 29/1993
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. d)	Importo pari all’1,25% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 a decorrere dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l’anno 2000, corrispondente all’incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale: dirigenti contr. pubblico
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all’art. 37 del CCNL 1996 e all’art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 (ici)
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. f)	Somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all’art. 35, co. 1, lett. b) del CCNL 10 aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all’art. 27 (retribuzione di posizione)
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 1 lett. i)	Risorse derivanti dall’applicazione della disciplina dell’art. 32 CCNL 1999
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 2	Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall’anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell’1,2% del monte salari della dirigenza per l’anno 1997 . Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 3	In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell’ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all’art. 39, co. 1 della legge n. 449/1998 , valutano anche l’entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano

		la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 4	A decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 aprile 2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 26 co. 5	Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 27 co. 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente
CCNL 23 dicembre 1999	Art. 28 co. 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente
CCNL 12 febbraio 2002	Art. 1 co. 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti, per un importo annuo di € 3.356,97 (Lire 6.500.000)
CCNL 22 febbraio 2006	Art. 23 co. 1	Dal 1° gennaio 2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (tredici mensilità)
CCNL 22 febbraio 2006	Art. 23 co. 3	Dal 1° gennaio 2003: - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001
CCNL 14 maggio 2007	Art. 4 co. 1	Dal 1° gennaio 2004: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00
CCNL 14 maggio 2007	Art. 4 co. 1	Dal 1° gennaio 2005: - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di euro 1.144 comprensivo dell'aumento di €572,00
CCNL 14 maggio 2007	Art. 4 co. 4	Dal 31 dicembre 2005 a valere dal 1° gennaio 2006: Art. 4 co. 4, - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003
CCNL 22 febbraio 2010	Art. 16 co. 1	Dal 1° gennaio 2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.
CCNL 22 febbraio 2010	Art. 16 co. 4	Dal 31 dicembre 2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente

		incremento
CCNL 3 agosto 2010	Art. 5 co. 1	Dal 1° gennaio 2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° gennaio 2009, nell'importo annuo per tredici mensilità, determinato secondo la disciplina dell'art. 27 del CCNL del 23 dicembre 1999 , è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.
CCNL 3 agosto 2010	Art. 5 co. 4	Dal 1° gennaio 2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 , sono altresì incrementate nella misura dello 0,73 % del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'art. 16, co. 4 del CCNL del 22 febbraio 2010 , sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.
CCNL 17 dicembre 2020	Art. 56 co 1	A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari al 1,53 % da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione, pari ad €. 3.946,68.

PRESO ATTO del disposto dell'art. 40 del [D.Lgs. n. 165/2001](#);

RITENUTO OPPORTUNO approvare il fondo anno 2020, come da allegato, nelle seguenti risultanze:

- Posizione totale € 153.638,90;
- Risultato € 27.629,10;
- Fondo complessivo € 181.267,99;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 28/09/2020 " Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) periodo 2020/2022 (art. 170,comma 1, del D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 151 del 31/10/2020 " Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020/2022";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.257 del 06/11/2020: " Esame ed approvazione del piano esecutivo di gestione per il triennio 2020-2022, ex art. 169 del TUEL e suoi allegati";

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 19/11/2020 di approvazione del Piano della Performance per il triennio 2020/2022;

VISTO il [Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" come modificato dal [Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126](#), avente ad oggetto: "Disposizioni integrative e correttive del [D.Lgs. 118/2011](#)";

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del [TUEL](#), in merito alle modalità della corretta assunzione degli impegni di spesa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 9-bis del [TUEL](#), l'impegno assunto con tale determinazione rientra nelle spese ricorrenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del [TUEL](#), è stato accertato, preventivamente, che "il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno";

VISTI i principi contabili in materia di assunzione di impegni di spesa, di cui al [D.Lgs. n. 118/2011](#);

0

VISTO il disposto del principio contabile 4/2 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* ed in particolare il paragrafo 5 che disciplina le modalità per l’assunzione degli impegni di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

D E T E R M I N A

1. **di RIPORTARE** in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di COSTITUIRE** il fondo risorse decentrate personale dirigente anno 2020;
3. **di APPROVARE** il fondo anno 2020, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle seguenti risultanze:
 - Posizione totale € 153.638,90;
 - Risultato € 27.629,10;
 - *Fondo complessivo € 181.267,99;*
4. **di DARE ATTO** che le retribuzioni di posizione sono state già stanziare ed impegnate ex lege sui capitoli riferiti al trattamento retributivo dei dirigenti in servizio;
5. **di DARE ATTO** della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico gestionale, con particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n.257 del 06/11/2020;
6. **di DISPORRE** la trasmissione della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al Responsabile della Ripartizione Finanziaria, per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
7. **di DISPORRE** la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
8. **di AVVISARE** che, ai sensi del co. 4, art. 3 della [Legge 241/1990](#) e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - a. giurisdizionale al TAR Puglia – Bari entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
 - b. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
9. **di DARE ATTO** che la sottoscritta Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino è responsabile del procedimento e del provvedimento;
10. **Di ACCERTARE** accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile, di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione apposta all’atto, dal Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino;
11. **di DARE ATTO** che, in base all’art. 6-bis della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), come introdotto dall’art. 1, co. 41 della [legge 6 novembre 2012, n. 190](#), non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al responsabile del procedimento;
12. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio on line del Comune di Bisceglie.

Nr. Reg. Generale *01815* del 23/12/2020
Nr. Reg. Emittente *00513/2020*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *00071/2021*
Periodo affissione 12/01/2021 27/01/2021

23/12/2020

Dirigente Rip.ne. Amm.va e Servizi al cittadino
F.to FORTUNATO DOTT.SSA ANNALISA

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell'istruttoria PORCELLI GIUSEPPE, nonché il dirigente FORTUNATO DOTT.SSA ANNALISA che assume l'atto, ciascuno nei limiti delle competenze tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00

Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

23/12/2020
Dirigente Rip.ne. Amm.va e Servizi al cittadino
F.to FORTUNATO DOTT.SSA ANNALISA

23/12/2020
F.to PORCELLI GIUSEPPE

REGOLARITA' CONTABILE

Prenotazioni nn.1701-1702-1703-1704/2020 -
capitoli nn.448-449-454-712 Bil. 2020/2022

31/12/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

16/03/2021 Per COPIA CONFORME all'originale

FONDO DIRIGENTI ANNO 2020

RISORSE FISSE

ANNI DI RIFERIMENTO	2016	2020
Art. 26, comma 1, lettera a) c.c.n.l. 98/01	€ 100.959,92	€ 100.959,92
Art. 26, comma 2 c.c.n.l. 98/01	€ 2.809,15	€ 2.809,15
Art. 26, comma 1, lettera d) c.c.n.l. 98/01	€ 2.962,20	€ 2.962,20
Art. 26, comma 3 c.c.n.l. 98/01	€ 0,00	€ 0,00
Art. 1 comma 3, lettera e) biennio 00/01	-€ 23.498,79	-€ 23.498,79
Art.23 comma 1 c.c.n.l. 02/05 (posizione)	€ 3.640,00	€ 3.640,00
Art.23 comma 3 c.c.n.l. 02/05	€ 5.401,17	€ 5.401,17
Art 4, comma1, lettera b) biennio 04/05 - posizione COPERTE	€ 4.576,00	€ 4.576,00
Art 4, comma1, lettera b) biennio 04/05 - posizione SCOPERTE	€ 3.432,00	€ 3.432,00
Art.4, comma 4 biennio 04/05	€ 3.073,51	€ 3.073,51
Art.16, comma 1 06/07 (posizione) COPERTE	€ 1.913,00	€ 1.913,00
Art.16, comma 1 06/07 (posizione) SCOPERTE	€ 1.435,00	€ 1.435,00
Art.16 comma 4 06\07 (risultato)	€ 6.695,34	€ 6.695,34
art.5 c.1 c.c.n.l. 03/08/10 (posizione) COPERTE	€ 2.444,00	€ 2.444,00
art.5 c.1 c.c.n.l. 03/08/10 (posizione) SCOPERTE	€ 1.833,00	€ 1.833,00
art.5, comma 4\5, c.c.n.l. 03,08,10 (risultato)	€ 2.977,43	€ 2.977,43
Art. 56 CCNL 17/12/2020		€ 3946,68 *
TOTALE A RISORSE FISSE	€ 120.652,93	€ 124.599,61

* non soggetto a limite

Risorse Variabili

somme non utilizzate anno precedente	€ 0,00	€ 0,00
Art. 26, comma 3 c.c.n.l. 98/01 posizione dirigenti	€ 74.000,00	€ 74.000,00
Art. 26, comma 3 c.c.n.l. 98/01 risultato dirigenti	€ 8.000,00	€ 8.000,00
risorse aggiuntive per servizi in convenzione (servizio finanziario gen\set trani al 33%) da portare in detrazione dai corrispondenti fondi degli enti convenzionati	€ 7.515,42	€ 0,00
specifiche disposizioni di legge (art.92 163\06)	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE B - RISORSE VARIABILI	€ 89.515,42	€ 82.000,00
TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FISSE E VARIABILI	€ 210.168,35	€ 206.599,61
VERIFICA ART.9 COMMA 2BIS D.L. 78\2010		
importi non rilevanti	€ 7.515,42	€ 0,00
valori netti da confrontare	€ 202.652,93	€ 206.599,61
dirigenti in servizio al 1 gennaio	4	4
dirigenti in servizio al 31 dicembre	3	5

media dirigenti in servizio	3,5	4,5
percentuale riduzione fondo	12,50%	0,00%
	-€ 25.331,62	-€ 25.331,62
	€ 177.321,31	€ 181.267,99
		€ 0,00
	€ 177.321,31	€ 181.267,99
	ANNO 2016	ANNO 2020
QUOTA FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - parte stabile	€ 97.224,09	€ 101.170,77
QUOTA FONDO PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - parte variabile	€ 74.000,00	€ 74.000,00
risorse aggiuntive per servizi in convenzione	6.900,00	0,00
taglio riduzione personale	€ 21.531,87	-€ 21.531,87
TOTALE FONDO POSIZIONE	€ 156.592,21	€ 153.638,90
risorse per trattamenti accessori rimborsati ad altri enti per dirigenti utilizzati a scavalco (Dibari arobt\2 al 25%gen\ago 2017)		0,00
QUOTA FONDO PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO - parte stabile	€ 23.428,84	€ 23.428,84
QUOTA FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO - parte variabile	€ 8.000,00	€ 8.000,00
risorse aggiuntive per servizi in convenzione	€ 615,42	€ 0,00
taglio riduzione personale	€ 3.799,74	-€ 3.799,74
TOTALE FONDO RISULTATO	€ 28.244,52	€ 27.629,10
risorse per trattamenti accessori rimborsati ad altri enti per dirigenti utilizzati a scavalco (Dibari arobt\2 al 25%gen\ago 2017)		€ 0,00
NETTO DISPONIBILE	€ 28.244,52	€ 27.629,10
incidenza percentuale		
TOTALE RISORSE DIRIGENTI	€ 28.244,52	€ 27.629,10
TOTALE	222.526,12	181.267,99
totale figure dirigenziali	6	5

ALLEGATO A